



Varese, 10 luglio 2017

Circolare n. 4/2017

LA MANOVRA CORRETTIVA

Il Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. “manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017 (data di pubblicazione sulla G.U.) è stato convertito con modificazioni nella Legge 21/06/2017 n. 96, pubblicata sulla G.U. del 23/06/2017; riassumiamo le principali disposizioni definitivamente introdotte con la legge di conversione.

1. ESTENSIONE SPLIT PAYMENT (art. 1)

Con decorrenza 1 luglio 2017, il meccanismo di versamento dell’Iva previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) è stato esteso anche nei confronti, nella qualità di fornitori, dei contribuenti soggetti alla ritenuta di acconto (es. lavoratori autonomi, agenti di commercio, ecc.); inoltre, vengono ampliati i soggetti tenuti all’applicazione del sistema in oggetto (oltre alle P.A., anche società da esse controllate, società quotate in borsa).

Con decreto del MEF del 27 giugno 2017, vengono previste le disposizioni attuative delle novità introdotte; le modifiche si applicano alle fatture emesse dal 1 luglio 2017.

Per il fornitore, viene fra l’altro prevista la facoltà di richiedere una dichiarazione al committente, con la quale lo stesso attesti di essere un soggetto che rientra nell’applicazione dello S.P..

Inoltre, sul sito www.finanze.gov.it sono stati pubblicati degli elenchi per individuare in maniera puntuale i soggetti nei confronti dei quali è stato esteso il sistema della scissione dei pagamenti (split payment).

2. TRATTAMENTO IVA TRASPORTO DI VEICOLI AL SEGUITO (art. 1)

E’ stato aggiunto all’art. 1 il comma 4-quater, il quale prevede che il trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, va considerato accessorio, ai sensi dell’art. 12 DPR n. 633/72, rispetto alla prestazione principale di trasporto di persone.

3. ESTENSIONE SOLIDARIETA’ PASSIVA IVA (art. 1)

E’ stato aggiunto all’art. 1 il comma 4-quinquies, il quale estende la c.d. “solidarietà passiva” nel pagamento dell’IVA di cui all’art. 60-bis DPR n 633/72, al settore dei combustibili per autotrazione.

4. WEB TAX (art. 1 bis)

E’ stata introdotta in fase di conversione la c.d. “web tax”, che permette l’adozione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per società o enti non residenti, appartenenti a Gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a € 1 miliardo, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a € 50 milioni avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.

5. VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 1 ter)

Vengono forniti alcuni chiarimenti sulle tipologie di reddito oggetto di emersione; fra l’altro, viene introdotta una mitigazione delle sanzioni applicabili nel caso di violazione dei versamenti entro il termine previsto dalla procedura di collaborazione volontaria.

6. DURC ED EROGAZIONE RIMBORSI (art. 1 quater)

In sede di conversione è stato previsto che i certificati di regolarità fiscale (c.d. DURC), inclusi quelli per la partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di definizione agevolata di debiti tributari ex art. 6, DL n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione in oggetto, presentata entro il 21 aprile 2017, limitatamente ai carichi definibili oggetto dell'agevolazione.

La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche "a seguito del mancato, insufficiente, tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute".

7. DETRAZIONE IVA (art. 2)

Viene confermata la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72; pertanto, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto **è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto); dopo tale termine, l'Iva sugli acquisti NON è più detraibile.

Viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto/ bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

Tali nuove disposizioni si applicano alle fatture/bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017.

8. TRATTAMENTO IVA SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO (art. 2 bis)

In sede di conversione, è previsto che rientrano nell'art. 10, DPR n. 633/72 e quindi sono considerati esenti IVA i servizi di vitto e di alloggio resi a favore degli studenti universitari dagli istituti/enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.

9. COMPENSAZIONE CREDITI E VISTO DI CONFORMITA' (art. 3)

Vengono confermate in sede di conversione le limitazioni alle compensazioni introdotte dal D.L. 50/2017; pertanto, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" (con altre imposte) i crediti annuali per importi superiori a € 5.000, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato **esteso anche alle richieste di compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) o con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati, l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

È confermata la soppressione del limite annuo di € 5.000 che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Pertanto, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo.

Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Con la Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, sono stati resi noti i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, è stato fornito l'elenco dei codici tributo:

- relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - relativi ai crediti che, se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione "verticale", con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.
- E' inoltre previsto il divieto di utilizzare lo strumento della compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Con l'aggiunta del comma 4-bis è previsto che:

- l'utilizzo in compensazione del credito annuale/infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione/istanza;
- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione "*risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili*" il mod. F24 è scartato.

10. REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI (art. 4)

Viene confermato in sede di conversione che per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017, è possibile esercitare l'opzione per la tassazione con il regime della cedolare secca ad aliquota del 21%.

Sono considerate locazioni brevi i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di individuare da parte del MEF, i criteri in base ai quali l'attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, "*avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare*".

11. CESSIONE DETRAZIONE ENERGETICA (art. 4 bis)

Viene estesa sino al 31/12/2021 (vecchio termine 31/12/2017) la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. "soggetto incapiente" ai sensi del TUIR.

12. RIDETERMINAZIONE DELLA BASE ACE (art. 7)

In sede di conversione, è stata ripristinata l'originaria modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio ai fini ACE, ma sono stati ridotti i coefficienti di calcolo, che ora risultano così determinati:

- 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
- 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

13. PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (art. 8)

Viene confermato che l'Agente della riscossione non possa attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76 DPR 602/73, nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori ad € 120.000.

14. AUMENTI ALIQUOTE IVA (art. 9)

Per effetto della modifica all'art. 1, c. 718, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), viene confermato che gli aumenti delle aliquote IVA saranno i seguenti:

- l'aliquota del 10% passerà all'11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 ed al 13% dal 2020;
- l'aliquota del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9% dal 2020 ed al 25% dal 2021.

15. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (art. 9 bis)

Viene prevista l'introduzione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, migliorando la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale, oltre ad esprimere su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di "adeguarsi" in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA. In quest'ultimo caso va applicata l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Gli indici sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati (eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate).

16. COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 9 quater)

È estesa anche al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; le modalità di compensazione saranno definite dal MEF con apposito Decreto.

17. RECLAMO E MEDIAZIONE (art. 10)

È confermato l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che obbliga a richiedere la procedura di reclamo/mediazione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92; il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dal 1 gennaio 2018.

In base al nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 10, viene prevista l'esclusione dalla mediazione dei tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi doganali).

18. DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI (art. 11)

Viene confermata la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR 602/73.

In sede di conversione, con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis, è previsto che ciascun Ente territoriale possa stabilire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui lo stesso è parte.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora/sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

In sede di conversione è previsto che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24/04/2017 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30/09/2017 va presentata una distinta, domanda di definizione, in esenzione da bollo; per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10/10/2017; se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31/12/2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24/04/2017 fino al 30/09/2017.

19. CREDITO DI IMPOSTA BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI (art. 12-bis)

Viene modificato l'art. 10, comma 7, del D.L. 83/2014, prevedendo che il credito d'imposta concesso a favore delle strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

20. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TERREMOTATI (artt. 43-46 quater)

Vengono confermate le agevolazioni a favore dei Comuni e dei soggetti colpiti dal terremoto, fra le altre:

- proroga del termine dei versamenti delle imposte;
- semplificazione in materia di dichiarazione dei redditi;
- incentivi acquisto case antisismiche;
- agevolazioni per la ZFU Lombardia colpita dagli eventi sismici del 2012.

21. AGEVOLAZIONE AUTOTRASPORTATORI (art. 47-bis)

in sede di conversione sono state "finanziate" con ulteriori € 10 milioni le deduzioni forfetarie previste a favore degli autotrasportatori. Tale intervento dovrebbe essere finalizzato a confermare anche per il 2016 le predette deduzioni nella misura prevista per il 2015.

Si è in attesa di una comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che specifichi la misura delle agevolazioni.

22. NUOVI VOUCHERS (art. 54-bis)

Vengono reintrodotti i vouchers per talune prestazioni occasionali effettuati nei confronti di determinati soggetti. I "nuovi voucher" sono differenti da quelli previsti dalle precedenti disposizioni e contengono particolari limiti al loro utilizzo; fra i più rilevanti ricordiamo:

- utilizzo ammesso solo a committenti con dipendenti inferiori alle 5 unità;
- per ciascun prestatore, compensi annui di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei committenti;
- per ciascun committente, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo committente, compensi di importo non superiore ad € 2.500.

23. MODIFICA REGIME AGEVOLATO DEL "PATENT BOX" (art. 56)

Viene confermato che, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 39, Finanziaria 2015, non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa.

Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto "di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o

di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dal 1 gennaio 2017;
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dal 1 gennaio 2017.

24. TRATTAMENTO RISERVE IRI (art. 58)

Viene confermato che, con l'aggiunta del nuovo comma 6-bis all'art. 55-bis, TUIR, in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore/collaboratori/ soci. In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

LE NOVITA' DEL D.LGS. 90/2017 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

I. DIVIETO DI UTILIZZO DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Il Decreto Legislativo 90/2017 ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio), prevedendo che a partire dal 4 luglio 2017 sarà “ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti al portatore entro il 31 dicembre 2018”.

Pertanto, indipendentemente dall'importo, i libretti al portatore, che tipicamente venivano dati in garanzia dal conduttore al proprietario nelle locazioni immobiliari, non saranno più utilizzabili.

II. LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE

Il Decreto non modifica le disposizioni sul trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche” (come precisato dal nuovo testo dell'art. 49 DLgs. 231/2007), che rimane vietato quando il valore oggetto di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Viene invece modificato l'importo che la deroga a tale disposizione, introdotta dall'art. 3 c. 1 del D.L. 16/2012 conv. nella L. 44/2012 concedeva ai cittadini Extra Ue per acquisti di beni e servizi legati al turismo in Italia, che a partire dal 4 luglio 2017 scenderà da euro 15.000 ad euro 10.000.

LE MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

Con Decreto del MEF datato 26 maggio 2017 e pubblicato sulla G.U. del 10 luglio 2017, sono state fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili (dividendi) e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni per i soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali (in sostanza per le persone fisiche e gli enti non commerciali).

La nuova percentuale di imponibilità è pari al 58,14% dell'importo che concorre alla formazione del reddito complessivo e, per quanto riguarda i dividendi e proventi assimilati, si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 da parte della società che eroga i dividendi. I percettori interessati sono:

- le persone fisiche non imprenditori che detengono partecipazioni cosiddette "qualificate"; sono tali quelle che danno diritto a più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (società non quotate) ovvero costituiscano una partecipazione al capitale superiore al 25%;
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le persone fisiche che detengono partecipazioni, qualificate e non qualificate, nell'esercizio dell'impresa.

Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%.

Per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze, le nuove aliquote si applicano a quelle realizzate a partire dal 1 gennaio 2018.

La rideterminazione della percentuale di imponibilità si è resa necessaria a seguito della riduzione, con decorrenza 1 gennaio 2017 e con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, dell'aliquota Ires, passata dal 27,5% al 24%.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.